



Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma

PATENTINO DI ABILITAZIONE DI 2° GRADO
per la conduzione di impianti termici



DLgs 03/04/2006, n. 152, art. 287 e succ. mod. e int.
Norme in materia ambientale



Numero **18339** del Registro
abilitati conduzione impianti termici

ISPEL TORRITORIALE DEL LAVORO DI ROMA
PATENTINO DI ABILITAZIONE DI 2° GRADO
per la conduzione di impianti termici

Il Capo dell' Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma
Visto il risultato favorevole dell'esame sostenuto dal
titolare del presente patentino, in data 05/10/2018 al termine
del corso di abilitazione gestito dallo Studio Tecnico Prof.
P.I. Giovanni BRANCA ai sensi del D.Lgs 03 aprile 2006, n.
152 art. 287, comma 6 e del D.M. 12 agosto 1968 (M.L.P.S.) e
successive modifiche ed integrazioni

AUTORIZZA

Il Sig. ESPOSITO LUCA nato il 28/04/1990 a NAPOLI e
residente a ALESSANDRIA

a condurre impianti termici di 2° grado per il cui
mantenimento in funzione non occorre anche il certificato di
abilitazione alla condotta di generatori di vapore.

Roma, 05/10/2018
Firma del Titolare

per Il Capo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma
(Dott.ssa Carmina MANCINO)
Il Responsabile dell'Area Vigilanza Δ

Dott. Ing. MANUEL CARUSI

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA DEL PATENTINO

CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152

- Art. 268 **DEFINIZIONI**
- a) inquinamento atmosferico ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tale da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente.
- b) Emissione Qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico.
- q) valore limite di emissione Il fattore di emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati.
- Art. 283
- a) impianto termico impianto destinato alla produzione di calore costituito da uno o più generatori di calore e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonché da appositi dispositivi di regolazione e di controllo;
- d) impianto termico civile impianto termico la cui produzione di calore è destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell'edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi;
- e) potenza termica nominale dell'impianto la somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari costituenti l'impianto;
- f) potenza termica nominale del focolare il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato e della portata massima di combustibile bruciato all'interno del focolare, espresso in Watt termici o suoi multipli;

Art. 287

(ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE)

Il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro, al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell'esame finale. I patentini possono essere rilasciati a persone aventi età non inferiore a diciotto anni compiuti. Presso ciascun Ispettorato Provinciale del Lavoro è compilato e aggiornato un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici, la cui copia è tenuta anche presso l'autorità competente e presso il comando provinciale dei vigili del fuoco.

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come modificato e integrato dal D.P.R. 551/99 art. 7.

3. Ai fini del comma 1 sono previsti due gradi di abilitazione. Il patentino di primo grado abilita alla conduzione degli impianti termici per il cui mantenimento in funzione è richiesto il certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore a norma del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e il patentino di secondo grado abilita alla conduzioni degli altri impianti. Il patentino di primo grado abilita anche alla conduzione degli impianti per cui è richiesto il patentino di secondo grado.

4. Il possesso di un certificato di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta dei generatori di vapore, ai sensi del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, consente il rilascio del patentino senza necessità dell'esame di cui al comma 1.

5. Il patentino può essere in qualsiasi momento revocato dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro in caso di irregolare conduzione dell'impianto. A tal fine l'autorità competente comunica all'ispettorato i casi di irregolare conduzione accertati. Il provvedimento di sospensione o di revoca del certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore ai sensi degli articoli 31 e 32 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, non ha effetto sul patentino di cui al presente articolo.

Art. 288

(controlli e sanzioni) 7. Chi effettua la conduzione di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW senza essere munito, ove prescritto, del patentino di cui all'articolo 287 è punito con l'ammenda da quindici a quarantasei euro.